



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

INDICE

Art. 1 – Costituzione.....	3
Art. 2 – Principi generali.....	3
Art. 3 – Funzioni.....	3
Art. 4 – Composizione.....	4
Art. 5 – Diritti e doveri dei componenti	5
Art. 6 – Nomina e compiti del Presidente e Vicepresidente	5
Art. 7 – Convocazione delle sedute	6
Art. 8 – Votazioni e deliberazioni	7
Art. 9 – Verbalizzazione delle sedute e supporto tecnico.....	7



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 1 – Costituzione

1. È costituito, ai sensi dell'art.8 del vigente Regolamento di Ateneo per la protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), il Comitato per la protezione dei dati.

Art. 2 – Principi generali

1. Il Comitato, nello svolgimento della sua attività, si conforma al rispetto della normativa e della prassi europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR), il D. lgs. 196/03 e s.m.i. (Codice della privacy), le Regole Deontologiche e le Prescrizioni generali in materia, gli ulteriori provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e del Comitato europeo per la protezione dei dati, nonché della disciplina interna di Ateneo, quali i Regolamenti, le linee guida e policy in materia di protezione dei dati, il Codice di comportamento e il Codice etico.

Art. 3 – Funzioni

1. Il Comitato assiste il Titolare in questioni di interesse generale riguardanti la conformità del trattamento dei dati personali da parte dell'Ateneo.
2. In particolare al Comitato sono affidati, in base a quanto previsto dall'art. 9 del sopraccitato Regolamento di Ateneo per la protezione dei dati personali, i seguenti compiti:
 - a) fornire consulenza tecnica e giuridica al Titolare su questioni di interesse generale per l'Ateneo per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, fornendo sul punto pareri motivati e vincolanti;
 - b) fornire ai ricercatori e alle ricercatrici pareri motivati e vincolanti in materia di protezione dei dati in relazione ai progetti di ricerca scientifica ove richiesto dagli organi di Ateneo e/o dall'ufficio privacy;
 - c) fungere da referente per l'implementazione della normativa in materia di protezione dei dati;
 - d) collaborare nella redazione e aggiornamento del "Modello Organizzativo Privacy" (MOP);
 - e) segnalare agli organi di Ateneo, di concerto con il/la Responsabile per la protezione dei dati, l'opportunità di progetti e attività di formazione, incontri e seminari in materia di protezione dei dati personali rivolti a coloro che all'interno dell'Ateneo trattano dati personali;



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

- f) collaborare, con il/la Responsabile per la protezione dei dati e il/la Responsabile per la transizione al digitale all'elaborazione periodica di una Policy di Ateneo sulla sicurezza informatica, anche riguardo all'adeguamento dei percorsi e delle procedure alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati;
 - g) supportare il Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo nell'ambito dei pareri che esso rilascia, laddove sia necessario risolvere problematiche relative alla protezione dei dati personali;
 - h) ove ritenuto necessario, redigere linee guida su specifici settori/ambiti in materia di protezione dei dati.
3. Le decisioni e i pareri del Comitato vengono protocollati e conservati nell'archivio di Ateneo.
4. Le decisioni e i pareri del Comitato di portata generale vengono inoltre condivisi con i soggetti aventi titolo, con le opportune modalità individuate dal Comitato stesso.

Art. 4 – Composizione

1. I componenti del Comitato sono nominati dal Rettore con proprio decreto e durano in carica tre anni, coincidenti con metà del mandato del Rettore. La carica è rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre anni.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla qualifica, subentra il componente supplente per la parte restante del mandato.
3. Il Comitato è composto da:
- a) un/una componente designato/a dal Rettore o dalla Rettrice fra i/le docenti esperti/e in materie giuridiche;
 - b) un/una delegato/a del Rettore o della Rettrice;
 - c) un/una componente con qualifica dirigenziale designato/a dal Direttore o dalla Direttrice generale;
 - d) un/una componente designato/a dalla Consulta dei Direttori;
 - e) un/una esperto/a in materia di protezione dei dati personali designato/a all'interno del Comitato Etico per la Sperimentazione con l'essere umano di Ateneo.
4. Per ogni componente titolare è nominato anche un componente supplente.



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 5 – Diritti e doveri dei componenti

1. I componenti del Comitato svolgono le loro funzioni e compiti in completa indipendenza, senza ricevere istruzioni sull'esecuzione dei loro compiti.
2. I componenti del Comitato si impegnano ad astenersi dalla discussione e dalle decisioni su questioni in relazione alle quali possa sussistere un loro conflitto di interessi, anche solo potenziale, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico di Ateneo.
3. I componenti del Comitato possono chiedere l'inserimento a verbale di precisazioni sull'opinione espressa in merito a singoli argomenti che siano stati oggetto di trattazione. Possono altresì presentare su singole e specifiche questioni una relazione integrativa da allegare al verbale approvato dal Comitato stesso.
4. I componenti del Comitato sono tenuti all'obbligo di riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nonché degli atti connessi alla loro attività durante lo svolgimento dell'incarico e anche successivamente alla cessazione dello stesso.

Art. 6 – Nomina e compiti del Presidente e Vicepresidente

1. I componenti del Comitato nominano il/la Presidente al proprio interno nella prima riunione di insediamento.
2. Nel corso della seconda seduta il Comitato procede all'elezione nel suo seno del Vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento e/o sussistenza di un conflitto di interesse.
3. Il/la Presidente può invitare il/la Responsabile per la protezione dei dati, il Gruppo specialistico privacy e altri esperti e specialisti in particolari ambiti scientifico-disciplinari a partecipare alle riunioni del Comitato quando ne ravvisi l'opportunità in relazione alla trattazione di specifiche questioni.
4. Il/la Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Comitato;
 - b) convoca, presiede e modera le riunioni del Comitato;
 - c) garantisce il corretto svolgimento dell'attività e il rispetto del presente Regolamento;
 - d) predispone una relazione annuale sull'attività del Comitato da sottoporre al Senato accademico.



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 7 – Convocazione delle sedute

1. Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni, secondo un calendario programmato delle sedute approvato annualmente.
2. Il Comitato viene convocato dal Presidente in modalità telematica con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.
3. Il preavviso può essere ridotto a 48 ore in caso di sopravvenuta urgenza.
4. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Comitato e la convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Comitato è convocato di regola in seduta fisica in presenza.
6. Qualora per cause contingenti uno o più componenti, ad eccezione del Presidente e del Segretario, siano impossibilitati a partecipare di persona, trova applicazione la disciplina prevista dal Regolamento generale di Ateneo per la partecipazione individuale a distanza (art.38, comma 1, lett. a)). In tal ipotesi uno o più componenti dell'organo collegiale, tranne il Presidente e il Segretario, partecipano alla riunione collegandosi in video/audio-conferenza da luogo fisico diverso da quello di effettivo svolgimento della seduta, indicato quale sede dell'incontro nella convocazione.
7. Qualora per cause contingenti tutti i componenti siano impossibilitati a partecipare di persona, la seduta può aver luogo da remoto secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo (art.38, comma 1, lett. b)), mediante partecipazione di tutti i componenti a distanza, collegati in videoconferenza da luogo fisico diverso da quello in cui si trova il Presidente.
8. Qualora il Comitato debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo utile i componenti in seduta fisica o da remoto, trova applicazione la previsione del Regolamento di Ateneo in relazione alla seduta telematica (art.38, comma 1, lett. c)), secondo la quale i componenti dell'organo esprimono tramite posta elettronica istituzionale il proprio voto su una o più specifiche proposte di delibera, entro una finestra temporale definita nella convocazione.



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO**

Art. 8 – Votazioni e deliberazioni

1. Il Comitato può deliberare in presenza del numero legale dei componenti stabilito nella metà più uno dei componenti nominati.
2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.
3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. terminate le votazioni, il Presidente ne accerta e proclama l'esito.

Art. 9 – Verbalizzazione delle sedute e supporto tecnico

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante delle sedute del Comitato sono svolte dal componente del Comitato con minore anzianità accademica.
2. Il Segretario verbalizzante cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente dopo l'approvazione da parte del Comitato.
3. Il Segretario, in particolare, riporta a verbale una sintesi degli interventi dei vari componenti, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta, come previsto dal precedente art. 5, comma 3.
4. Il verbale è presentato per l'approvazione, di regola, entro la seduta successiva e conservato secondo quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.
5. Il Comitato si avvale del supporto dell'Ufficio privacy con funzioni di segreteria tecnica.